

## Solvency II

Continuando l'analisi iniziata nello scorso numero della newsletter, si focalizzerà l'attenzione su quanto disposto dalla proposta di direttiva Solvency II, pubblicata dalla Commissione europea il 10 luglio scorso, per quanto concerne il secondo e il terzo pilastro del nuovo sistema di vigilanza prudenziale.

Sintetizzando quanto approfondito nella Newsletter n. 18, il primo pilastro si concentra sugli aspetti finanziari quantitativi quali, ad esempio, i criteri di valutazione di attività e passività, la disciplina degli investimenti, la determinazione dei fondi propri e il calcolo dei requisiti patrimoniali a livello di singola impresa e di gruppo.

Il secondo pilastro è, invece, incentrato sui requisiti qualitativi e sull'attività di vigilanza ed è disciplinato negli articoli 27 - 49 della proposta di direttiva.

Nello specifico è costituito, da un lato, da norme che concernono la governance, il risk management e il controllo interno dell'impresa e, dall'altro lato, dalla disciplina delle attività, degli strumenti e dei poteri della vigilanza.

Sotto il primo profilo, è di particolare rilievo la previsione che l'impresa, nell'ambito del proprio sistema di risk management, effettui regolarmente una propria valutazione dei rischi e della posizione di solvibilità (nella terminologia del legislatore comunitario: "Own Risk and Solvency Assessment - ORSA"). Questo tipo di approccio consente alle compagnie di avere una valutazione dell'impresa integrata con le loro decisioni strategiche. Tale valutazione interna non origina un ulteriore requisito patrimoniale di solvibilità; l'autorità di vigilanza esamina questa valutazione, infatti, nel quadro della procedura di valutazione complessiva della vigilanza dell'impresa.

Per quanto concerne il secondo profilo, che riguarda gli obiettivi, i principi generali, i poteri e le procedure di valutazione della vigilanza, è importante evidenziare il potere riconosciuto alle autorità di vigilanza di imporre alle imprese, in prefissate circostanze, requisiti patrimoniali aggiuntivi rispetto a quelli determinati con la formula standard o con il modello interno ("capital add-ons").

Il terzo pilastro cura, invece, l'informativa e la "disciplina di mercato"; gli articoli di riferimento sono il 35 e quelli compresi tra il 50 e il 55.

Tale pilastro, oltre a prevedere una serie di disposizioni relative ai contenuti e alle modalità dell'informativa alla vigilanza, definisce obblighi informativi nei confronti del mercato, che toccano aspetti quali la governance, il risk management, la posizione di solvibilità e l'eventuale mancato rispetto dei requisiti patrimoniali.

È da segnalare che il nuovo sistema di solvibilità, per tutti e tre i pilastri, prevede l'applicazione del principio di proporzionalità volto ad assicurare che il nuovo sistema non sia eccessivamente oneroso per le imprese di medio-piccola dimensione.

Tale principio riguarda tutte le disposizioni della proposta di direttiva ed è particolarmente rilevante per l'applicazione dei requisiti qualitativi e quantitativi di solvibilità e delle norme di vigilanza. In merito al suddetto principio ulteriori specificazioni saranno fornite nelle disposizioni di attuazione ("implementing measures").

Si ricorda che la proposta di direttiva seguirà il consueto iter legislativo presso il Consiglio e il Parlamento Europeo, con l'auspicio della Commissione di far entrare in vigore il nuovo sistema, al più tardi, entro la fine del 2012.